II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1983

che modifica la decisione 81/546/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria

(83/576/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dei paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che la decisione 81/546/CEE della Commissione (3) ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Austria ; che è necessario modificare tale decisione per tener conto dell'attuale situazione di polizia veterinaria in Austria ;

considerando che le autorità veterinarie responsabili dell'Austria hanno confermato che i distretti (Bezirke) di Imst, Innsbruck città, Innsbruck campagna, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Reutte e Schwaz nel Bundesland Tyrol sono stati per almeno 12 mesi esenti da paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen) e che nello stesso periodo non è stata effettuata in tali distretti alcuna vaccinazione contro detta malattia ;

considerando che le autorità veterinarie responsabili dell'Austria si sono impegnate a notificare entro 24 ore alla Commissione e agli Stati membri, mediante telescritto o telegramma, la conferma dell'apparizione della predetta malattia o dell'avvio della vaccinazione contro di essa nei distretti di cui sopra ;

considerando che una missione veterinaria comunitaria ha accertato che per almeno 12 mesi non vi sono stati casi di paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen) in Austria, né sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia, e che il livello generale di polizia sanitaria nel paese continua ad essere buono, soprattutto per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni ;

considerando che è opportuno correggere talune imperfezioni di ordine terminologico, in particolare per quanto riguarda la concordanza delle varie versioni linguistiche, della decisione 81/546/CEE, che potrebbero creare difficoltà nell'applicazione delle disposizioni in questione ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 81/546/CEE è modificata come segue :

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente :

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 206 del 27. 7. 1981, pag. 7.

« b) carni fresche di animali domestici della specie suina, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B ; ».

2. L'allegato B è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile dal 1° dicembre 1983.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione : .....

Numero del certificato di sanità (2) : .....

Paese speditore : Austria.

Ministero : .....

Dipartimento : .....

Riferimenti : .....

(Facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di animali domestici della specie suina : .....

(Specie animale)

Natura dei pezzi : .....

Natura dell'imballaggio : .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi : .....

Peso netto : .....

II. Provenienza

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i) : .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) : .....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da : .....

(Luogo di spedizione)

a : .....

(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto (3) : .....

Nome e indirizzo dello speditore : .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario : .....

.....

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie suina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. Le carni fresche sopra descritte derivano :

— da animali che hanno soggiornato in territorio austriaco per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi ;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi 30 giorni ;

— da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;

— da animali che hanno subito una visita ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica ;

— da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle 6 settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ....., il .....

Timbro

.....

(Firma del veterinario ufficiale) ».